

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2377

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati **SULLO, BOTTA**

*Presentata il 12 dicembre 1984*

**Nuove norme per l'espressione dei pareri obbligatori ai fini della programmazione, progettazione od esecuzione di opere pubbliche**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge, di cui auspichiamo l'approvazione entro tempi brevi, si propone lo scopo di accelerare la programmazione, la progettazione e l'esecuzione delle opere pubbliche, che vengono spesso intralciate dal ritardo, e talvolta persino dalla riosità, di espressione degli enti che sono chiamati a formulare pareri obbligatori. È certo un bene che si chieda il consenso delle autonomie locali e delle amministrazioni statali particolarmente interessate alla tutela dei beni culturali: tuttavia, spesso soltanto per negligenza, tali pareri non sono trasmessi. Talvolta, purtroppo, il mancato parere nasconde anche una volontà ostruzionistica.

Discutendo in sede di Commissione, il sottosegretario ai lavori pubblici ha in-

formato che quindici miliardi stanziati da due anni per una strada a carattere interregionale sono fermi per la mancata espressione dei pareri di una sovrintendenza archeologica e di alcuni enti locali.

Pare necessario, perciò, ai proponenti che in linea di massima sia stabilito un termine unico per esprimere il parere obbligatorio in questi casi: di due mesi, pur lasciando libertà di eventuali proroghe per altri due mesi, ove indispensabile.

La mancanza di espressione del parere va considerata come assenso incondizionato. Adottando il suggerito sistema si costringerà l'ente negligente o ostruzionista ad uscire dall'inerzia. Si eviteranno così situazioni dannose sotto ogni profilo, civile ancor più che economico e finanziario.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ARTICOLO UNICO.

I pareri obbligatori delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, delle regioni, degli enti locali e di ogni altro ente sottoposto a tutela statale, regionale e subregionale, prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, debbono essere espressi entro sessanta giorni dalla richiesta.

Qualora il parere non sia espresso entro il termine predetto, si intende che esso sia favorevole e senza condizioni.

E tuttavia ammesso, qualora si ritenga indispensabile approfondire le indagini, richiedere una proroga all'ente al quale il parere deve essere indirizzato purché comunque non superi i due mesi.

La proroga può essere concessa entro tale limite, valutate le circostanze.